



COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 31/05/2006

SOMMARIO

Art.	Descrizione	Art.	Descrizione
	CAPO I NORME GENERALI		CAPO V SANZIONI TRIBUTARIE – RAVVEDIMENTO
1	Oggetto e scopo del regolamento.	24	Sanzioni.
2	Campo di applicazione – Limiti – Esclusioni.	25	Ritardati od omessi versamenti.
3	Forme di gestione.	26	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
	CAPO II ENTRATE PATRIMONIALI	27	Irrogazione immediata delle sanzioni.
		28	Ravvedimento.
			CAPO VI VERSAMENTI E RIMBORSI
4	Campo di applicazione	29	Modalità dei versamenti – Differimenti.
5	Determinazione canoni, prezzi, tariffe	30	Validità dei versamenti dell'imposta.
6	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	31	Rimborsi.
7	Soggetti responsabili delle entrate	32	Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.
8	Modalità di pagamento		
9	Attività di riscontro		
10	Omissione e ritardo dei pagamenti	33	CAPO VII COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO
11	Rateazioni o dilazioni di pagamento		
12	Forme di riscossione		
13	Procedure		
14	Esonero dalle procedure		
	CAPO III ENTRATE TRIBUTARIE		CAPO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE
15	Funzionario responsabile.	34	Norme finali.
16	Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.	35	Norme abrogate.
17	Contenzioso tributario – Riscossione coattiva.	36	Pubblicità del regolamento e degli atti.
18	Disciplina dei controlli.	37	Entrata in vigore del regolamento.
19	Autotutela.	38	Casi non previsti dal presente regolamento.
	CAPO IV STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE	39	Rinvio dinamico.
20	Principi generali. Informazione del contribuente.		
21	Conoscenza degli atti e semplificazione.		
22	Motivazione degli atti. Contenuti		
23	Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti. Interpello del contribuente.		

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano le entrate comunali e viene adottato in relazione al combinato disposto:

- dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ;
- dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Il presente regolamento è finalizzato ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Campo di applicazione - Limiti - Esclusioni.

1. Il presente regolamento disciplina, le entrate tributarie e patrimoniali del Comune, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati:
 - dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;
 - dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;
 - dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - dalla legge 27 luglio 2000, n. 212;
 - da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trova disciplina nell'apposito specifico regolamento del tributo. In quest'ultimo caso, il presente regolamento, integra quelli specifici.
3. Il presente regolamento non trova applicazione per le entrate derivanti da rapporti contrattuali per le parti disciplinate dai contratti medesimi.

Art. 3

Forme di gestione.

1. La scelta della forma di gestione dell'accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

CAPO II

ENTRATE PATRIMONIALI

Art. 4

Campo di applicazione

- 
2. Le norme del presente capo disciplinano in via generale le entrate patrimoniali e assimilate quali i canoni ed i proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, le tariffe per la fornitura di beni e servizi ed ogni altra risorsa non tributaria la cui titolarità spetta all'Amministrazione Comunale con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
 3. Le disposizioni del presente capo sono volte a disciplinare le attività relative all'accertamento, alla riscossione e versamento.
 4. Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, in particolare le disposizioni contenute nei regolamenti per la gestione di ogni singola entrate, nel regolamento comunale di contabilità e le norme sulla disciplina delle entrate tributarie.

ART.5

Determinazione canoni, prezzi, tariffe

- 1 La determinazione dei canoni, delle tariffe dei servizi e delle concessioni sui beni demaniali spettano all'organo comunale competente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge.
2. Le deliberazioni d'approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salva diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, nell'esercizio successivo sono prorogati i canoni, i prezzi e le tariffe in vigore.

ART.6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

- 1 Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti la singola entrata o, in mancanza di questi ultimi, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo 4.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, queste ultime sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o con specifica deliberazione consiliare, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere imperativo immediato.

ART. 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita, mediante il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), ai funzionari dei servizi generatori delle singole risorse d'entrata.
2. I responsabili dell'entrata provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al Servizio Finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267, entro i dieci giorni successivi all'accertamento medesimo.
3. Nel caso in cui si debba procedere alla riscossione coattiva, è attribuito ai responsabili dell'entrata il compito di provvedere alle procedure esecutive nei confronti dei debitori del Comune.
4. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art.52, comma 5, lett. b) del D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446., il responsabile dell'entrata vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.

ART.8

Modalità di pagamento

1. In via generale, e fermo restando le diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla Tesoreria Comunale;
- b) versamenti nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) versamento su c/c del concessionario nel caso in cui la riscossione dell'entrata sia stata affidata a quest'ultimo.

ART. 9

Attività di riscontro

1. I responsabili di ciascun'entrata, gestita direttamente dall'Ente, provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente delle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art.52 del D.Lgs.15-12-1997 n.446.
3. La Giunta Comunale, su proposta motivata del responsabile dell'entrata, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

ART. 10

Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione, riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni nonché l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento.
2. Gli atti indicati nel precedente comma sono comunicati ai destinatari tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le spese di notifica e/o postali sono, comunque, poste a carico dei soggetti inadempienti.

ART.11

Rateazioni o dilazioni di pagamento

1. Il responsabile dell'entrata può concedere, a specifica domanda del contribuente, presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni o rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei seguenti limiti:

- durata massima: dodici mesi;
- protrazione della durata massima della rateazione o dilazione oltre i dodici mesi nel caso in cui il Responsabile dell'Entrata tenendo conto delle condizioni soggettive dell'utente, lo ritenga opportuno;
- decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
- applicazione sulle somme rateizzate o dilazionate degli interessi al saggio legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile.

2. E' in ogni caso escluso la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.

3. Nessuna rateazione o dilazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali rateazioni o dilazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo sia superiore a 10.000 Euro, è necessaria la previa prestazione d'idonea garanzia.

ART.12

Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria è effettuata:

con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n.602, e successive modificazioni ed integrazioni, se affidata al Concessionario della riscossione;

con la procedura indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910 n.639, se la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata, sia pure parzialmente, a terzi ex art.52 del D.Lgs. 446/97.

ART.13
Procedure

1. In generale, le procedure di riscossione coattiva iniziano soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente art.9. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio d'insolvenza inizia lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

ART.14
Esonero dalle procedure

1 Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta, compresa interessi, spesa ed altri accessori, sia inferiore all'importo di 10,33 Euro complessive.

2. Il responsabile dell'entrata ne fa attestazione specifica agli atti.

3. Il comma 1 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

CAPO III
ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 15 Funzionario responsabile.

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei tributi è riservato al "Funzionario responsabile" di ciascun tributo.
2. Il Funzionario designato cura:
 - tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - cura il contenzioso tributario;
 - dispone i rimborsi;

Art.16
Attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie.

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure e viene espletata direttamente dall'ufficio tributi.
2. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento sono formulati secondo le specifiche previsioni di legge e di regolamento.
3. Le notificazioni al contribuente degli avvisi possono avvenire a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero avvalendosi dei messi notificatori.

Art. 17

Contenzioso tributario – Riscossione coattiva.

1. Spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello; a tale scopo il Sindaco può delegare il Funzionario Responsabile o altro dipendente dell'Ente. Il delegato rappresenta l'Ente nel procedimento.
2. Durante lo svolgimento dell'attività in giudizio il rappresentante dell'Ente può avvalersi dell'assistenza di un professionista, anche esterno, abilitato. In questo caso dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.
3. L'attività di contenzioso può anche essere gestita in forma associata con altri Enti Locali, mediante apposita struttura.
4. Con apposito provvedimento il rappresentante dell'Ente può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del Responsabile del servizio finanziario, emerga la inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - c) costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro;
5. La riscossione coattiva può essere effettuata:
 1. tramite il concessionario del servizio nazionale della riscossione ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 26 marzo 1999, n. 46 e con le modalità previste dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile
 2. con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. A tali fini l'ingiunzione di pagamento deve essere notificata al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile;
 3. mediante l'utilizzo della procedura semplificata per il recupero coattivo dei crediti prevista dalla Legge 22 novembre 2002 n. 265;
 4. mediante ricorso al Giudice ordinario, qualora il dirigente ne determini l'opportunità e/o convenienza economica.

Art. 18

Disciplina dei controlli.

1. I controlli formali delle dichiarazioni o comunicazioni proseguiranno ai sensi delle leggi e regolamenti in vigore per ogni singolo tributo o entrata comunale. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, la Giunta Comunale con apposita deliberazione, tenendo conto della capacità operativa dell'ufficio tributi, con regolare licitazione o con regolari contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione saltuaria, potrà appaltare o **commissionare** a soggetti privati o pubblici l'informatizzazione della gestione dei singoli tributi nonché gli accertamenti tecnici: quali misurazione di superfici, risultanze catastali su immobili in tutto o in parte sottratti a tassazione. Il relativo capitolato dovrà contenere l'indicazione dei criteri o modalità di rilevazione della materia imponibile nonché i requisiti di capacità ed affidabilità della Ditta incaricata.
2. Il Responsabile dell'ufficio tributi, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati.
Il responsabile dell'ufficio tributi per gli accertamenti tecnici, al fine di individuare superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione, potrà utilizzare soggetti pubblici o privati individuati dalla Giunta Comunale con regolare licitazione o con regolari contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione saltuaria.

Art. 19
Autotutela.

1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche di sua iniziativa, può ricorrere all'esercizio dell'autotutela, procedendo:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento o di revoca spetta al Responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.
3. I provvedimenti di annullamento o di revoca, adeguatamente motivati, sono notificati agli interessati con le modalità previste all'art. 5.
4. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile nel rispetto della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, notificandolo al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

CAPO IV

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTI

Art. 20

Principi generali.

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto all'art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Informazione del contribuente.

1. L'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.
3. I rapporti con i cittadini saranno sempre informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.

Art. 21

Conoscenza degli atti e semplificazione.

1. L'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. L'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. I modelli di denuncia, di dichiarazione, di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.
5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o alla riscossione coattiva di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia, dichiarazione, comunicazione o degli atti in possesso dell'ufficio, l'ufficio tributi avrà cura di richiedere al contribuente, anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 22

Motivazione degli atti – Contenuti.

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. Gli atti devono comunque indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione.

Art. 23

Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una vera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO V
SANZIONI TRIBUTARIE - RAVVEDIMENTO

Art. 24
Sanzioni.

1. Per l'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione si applica, commisurata al tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA		
	MINIMA %	MASSIMA %	IMPORTO MINIMO Euro
Pubblicità	100	200	51,64
Affissioni	100	200	51,64
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	100	200	51,64
Smaltimento rifiuti	100	200	51,64

2. Se la denuncia o dichiarazione sono infedeli, si applica, commisurata al maggiore tributo dovuto, la sanzione amministrativa di cui al seguente prospetto:

TRIBUTO	SANZIONE AMMINISTRATIVA	
	MINIMA %	MASSIMA %
Pubblicità	50	100
Affissioni	50	100
Occupazione di spazi ed aree pubbliche	50	100
Smaltimento rifiuti	50	100

3. Solo in caso di manifesta recidività di evasione tributaria da parte del contribuente può essere applicata la sanzione amministrativa nella misura massima indicata in tabella.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi sono ridotte ad un quarto del minimo se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. Sulle somme dovute per il tributo si applicano gli interessi moratori nelle misure determinate, nel tempo, dalla legge, per ogni singolo tributo.
6. Per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione, o compilazione incompleta o infedele sarà applicata una sanzione amministrativa di Euro 51,64 (diconsi Euro cinquantuno/64).

Art. 25

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto o a saldo dell'imposta risultante dalla denuncia o comunicazione o dichiarazione, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 26

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Responsabile del tributo.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati, citati nel precedente comma 3, possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, il Responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Art. 27

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 17, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2. E' ammessa definizione agevolata con il pagamento del venticinque per cento delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Art. 28
Ravvedimento.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un quinto del minimo, nei casi di omissione o di errore anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione o della denuncia, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
3. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. Si applicano, in ogni caso, le norme contenute nel capo III del presente regolamento.

CAPO VI
VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 29
Modalità dei versamenti - Differimenti.

1. In attuazione anche al disposto di cui all'art. 36 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per velocizzare le fasi di acquisizione dei tributi, i soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite:
 - a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.
2. Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:
 - con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
 - con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 - con il Concessionario della riscossione tributi.
3. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado. Entro il suddetto termine di trenta giorni, il contribuente è comunque obbligato, a comunicare al Responsabile dell'Ufficio Tributi, tramite raccomandata postale, l'avvenuto evento luttuoso, regolarmente documentato con certificato di morte, anche in carta semplice.

Art. 30

Validità dei versamenti dell'imposta.

Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri, purché il contribuente che ha eseguito il versamento per conto di alcuni o di tutti gli altri contitolari, è tenuto a comunicare all'ufficio tributi le generalità degli stessi.

Art. 31

Rimborsi.

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il Funzionario responsabile, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
4. A richiesta del contribuente è ammessa la compensazione tra i crediti ed i debiti, relativi allo stesso tributo.

Art. 32

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate comunali l'attività di accertamento e di riscossione coattiva, non viene effettuata qualora l'ammontare del tributo e della sanzione tributaria non superi Euro 12,00 (Legge 27.12.2002 n. 289).
2. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetute violazioni per almeno un biennio.
3. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
4. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad Euro 12,00 (diconsi Euro dodici/00) (L. 27.12.2002 n. 289).
5. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

CAPO VII

Art. 33

Compenso incentivante al personale addetto

1. Per il potenziamento dell'ufficio tributario comunale, nei singoli regolamenti, possono essere previsti compensi incentivanti per il personale addetto.

CAPO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34
Norme finali

1. I regolamenti relativi a ogni singolo tributo possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente Regolamento purchè in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo.

Art. 35
Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti ed il regolamento n. 54 del 13/12/1998 adottato per regolamentare l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie

Art. 36
Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 37
Entrata in vigore del regolamento.
(D.Lgs. 15.12.1997, n. 446)

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2006.
2. Il presente regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 38
Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 39
Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente regolamento:

1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 MAGGIO 2006
con atto n. 18;

2) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
dal 13/06/2006 al 28/06/2006;

3) Entra in vigore il 1° gennaio 2006

Data 30/06/2006



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. DI MARCO MARCO

[Handwritten signature]

